



TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma, nella persona del dott. Flavio Baraschi, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:

DI BELLA ALESSANDRO

ricorrente,

rappresentato e difeso dall'avv.to Sergio Galleano

E

POSTE ITALIANE S.p.A.

in persona del legale rappresentante,

resistente, rappresentato e difeso dall'avv.to Damiano Lipani

all'udienza del 14 dicembre 2010 ha pronunciato la seguente

sentenza non definitiva

Dichiara la nullità del termine finale apposto al contratto di lavoro stipulato tra le parti a decorrere dal 4 novembre 2006 e la costituzione da quella data di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tuttora sussistente con diritto del ricorrente alla riammissione nel posto di lavoro con la qualifica prevista nel contratto (livello D);

Dispone che il giudizio prosegua per la decisione sulle domande risarcitorie e retributive avanzate dalla parte ricorrente;

Fissa per la decisione definitiva della causa l'udienza del 14 giugno 2011 autorizzando il deposito di brevi note fino a 15 giorni prima;

Spese al definitivo.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S' followed by a loop and a horizontal stroke.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con rituale atto di ricorso la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio la POSTE ITALIANE s.p.a., in persona del legale rappresentante, al fine di ottenere la dichiarazione giudiziale di conversione dei contratti di lavoro stipulati a termine in contratto a tempo indeterminato, con la conseguente reintegra nel posto di lavoro e condanna della convenuta al pagamento delle retribuzioni maturate e non erogate.

A sostegno della domanda ha rappresentato di avere prestato servizio in favore delle Poste sulla base di 2 contratti di lavoro a termine instaurati rispettivamente per il periodo **4 novembre 2006 – 31 gennaio 2007** e **5 aprile 2007 – 30 giugno 2007**, ed ha precisato che detto era stato stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 1 *bis*, del d. lgs. n. 368 del 2001 così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266; il ricorrente sostiene la nullità del termine apposto al contratto in esame sotto i seguenti profili: mancanza di una causale giustificativa dell'apposizione del termine ai sensi dell'art. 1 del d. lgs. n. 368 del 2001, sul presupposto che l'art. 2, comma 1 *bis*, citato preveda una disciplina aggiuntiva rispetto a quella indicata nell'art. 1 e non già alternativa; inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 2, comma 1 *bis*, del d. lgs. n. 368 del 2001 alla società Poste Italiane, la quale non è una impresa concessionaria del servizio postale; violazione della clausola di contingentamento; mancata comunicazione alle organizzazioni sindacali.

Deduce altresì la ricorrente l'inapplicabilità al caso in esame della previsione di cui al citato art. 2, comma 1 *bis*, del d. lgs. n. 368 del 2001 così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266, in quanto nel corso del rapporto egli non è stato impegnato in mansioni relative al recapito o attività strettamente connesse ma in attività di sportelleria come addetto alla funzione "Bancoposta".

Sotto altro aspetto e qualora il Giudice dovesse pervenire ad una diversa interpretazione della norma nel senso che risulti possibile la stipula di contratti a termine privi di una specifica causale giustificativa, la stessa risulterebbe in contrasto con gli artt. 3 e 76 della Costituzione ovvero in contrasto con la direttiva della Comunità Europea 1999/70/CE del 28 giugno 1999 con riferimento al 7° considerando che prevede la possibilità di



apposizione del termine ad un contratto di lavoro unicamente per ragioni oggettive e con la clausola n. 8 che prevede il divieto di *reformatio in peius* per il lavoratore della disciplina del contratto a termine, per cui il giudice dovrebbe in ogni caso non applicare l'art. 2, comma 1 *bis*, della norma in questione.

Per questo, in via subordinata, ha chiesto di rimettere alla Corte di Giustizia della Unione Europea la questione in ordine alla compatibilità della norma citata con l'ordinamento comunitario, nonché di dichiarare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d. lgs. n. 368 del 2001, trasmettendo gli atti alla Corte Costituzionale.

Si è costituita in giudizio la società Poste Italiane S.p.A. contestando quanto dichiarato in ricorso e chiedendo il rigetto della domanda; in particolare, affermando la legittimità del termine apposto al contratto, avendo la società datrice di lavoro rispettato tutti i requisiti previsti dall'art. 2, comma 1 *bis*, del d. lgs. n. 368 del 2001 e non potendosi ravvisare alcuna incompatibilità della norma con la disciplina comunitaria ovvero alcun profilo di illegittimità costituzionale della norma medesima. In subordine affermava l'insussistenza del diritto della parte ricorrente a percepire le retribuzioni per il periodo successivo alla scadenza del contratto ed eccepiva in ogni caso l'*aliunde perceptum*.

Autorizzato il deposito di note difensive, la causa è stata infine discussa e decisa come da separata sentenza NON DEFINITIVA.



MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e merita accoglimento secondo ragione e diritto.

Tra le parti sono stati stipulati due contratti di lavoro a termine *ai sensi dell'art. 2 comma 1 bis del d. lgs. n. 368 del 2001 così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266* (vedi contratto allegato al fascicolo di entrambe le parti).

Nel contratto si legge la destinazione della ricorrente ad attività di sportelleria (sportellista junior).

Orbene, l'art. 2 del d. lgs. n. 368 del 2001, rubricato "*Disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo e i servizi aeroportuali*"

prevede che *“E’ consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato quando l’assunzione sia effettuata da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al quindici per cento dell’organico aziendale che, al 1° gennaio dell’anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi sopra indicati ... In ogni caso, le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente articolo”*.

All’art. 2, primo comma, del d. lgs. n. 368 del 2001 è stata affiancata un’ipotesi aggiuntiva nel comma 1 *bis* dall’art. 1, comma 558, della legge n. 266 del 2005 relativa alle imprese concessionarie del servizio postale.

Orbene, la prova espletata ha confermato che il ricorrente è stato utilizzato dalle Poste in una funzione non pertinente in modo stretto con il servizio postale.

Il teste Luca Grimaldi, direttore dell’Ufficio postale di Lecce 4 presso il quale il ricorrente ha lavorato nel 2007, ha riferito che egli era adibito allo sportello “banco posta” con la precisazione che tale sportello offre servizi quali versamenti, prelievi sul conto, emissione buoni postali fruttiferi, negoziazione assegni e che “il ricorrente non svolgeva compiti inerenti i servizi postali”.



Analoga la deposizione di Gaetano Papadia che lavorava con il ricorrente presso l’ufficio di Leveranno; orbene il testimone ha riferito che il Di Bella era adibito allo sportello Banco Posta ed effettuava tutti i servizi relativi al risparmio, trasferimento denaro, vaglia, versamento e prelievo dal conto Banco Posta e dal libretto di risparmio con la precisazione che egli percepiva l’indennità di cassa come tutti gli addetti ai servizi finanziari.

Le stesse Poste, con la circolare del 11 aprile 2008, precisano che la cosiddetta “causale finanziaria” può essere utilizzata esclusivamente per la stipula di contratti a termine nei settori strettamente collegati al servizio postale, come tali intendendosi

le attività di recapito e quelle di smistamento e logistica ad esse più direttamente connesse.

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 23 aprile 2008, ha ritenuto che “la particolarità della disposizione e le possibilità ivi contemplate a favore del datore di lavoro appaiono strettamente collegate all’espletamento, da parte dello stesso, di un servizio nei settori delle Poste; in particolare l’eccezionalità della previsione rispetto alla generale normativa sul contratto a termine di cui al DLgs 368/2001 rende impossibile ogni sua interpretazione estensiva volta ad ammetterne l’applicazione per attività non attinenti ad un servizio nel settore delle Poste”.

Orbene, considerato che la parte ricorrente è stata utilizzata in una funzione non direttamente riconducibile al servizio postale (sportelleria – Bancoposta) e che nel contratto individuale non è contenuta altra giustificazione causale, la clausola appositiva del termine finale non può che essere considerata illegittima.

Deve osservarsi poi che recentemente la Corte Costituzionale, con sentenza n.214 del 2009, pur ritenendo non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.2 comma 1 bis in esame, sollevata da vari Giudici rimettenti, ha comunque precisato che la legittimità della norma deriva proprio “dall’onere gravante su tali imprese di assicurare lo svolgimento dei servizi relativi alla raccolta, allo smistamento, al trasporto ed alla distribuzione degli invii postali, nonché la realizzazione e l’esercizio della rete postale pubblica i quali «costituiscono attività di preminente interesse generale», ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della direttiva 1997/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio).



In particolare, poi, in esecuzione degli obblighi di fonte comunitaria derivanti dalla direttiva 1997/67/CE, l’Italia deve assicurare lo svolgimento del c.d. “servizio universale” (cioè la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 chilogrammi; la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 chilogrammi; i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati; art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 261 del 1999); tale servizio universale «assicura le prestazioni in esso ricomprese, di

qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili a tutti gli utenti» (art. 3, comma 1)».

È evidente che la funzione “Bancoposta”, che come è noto concerne la raccolta del risparmio e la vendita di prodotti finanziari, non ha pertinenza con il suddetto “servizio universale” postale .

La domanda relativa alla illegittimità del termine quindi merita accoglimento.

Alla dichiarazione di nullità della clausola contenente il termine finale segue la conversione del contratto in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dal principio con diritto del ricorrente alla riammissione in servizio con la qualifica prevista nel contratto a termine (livello D).

Il giudizio prosegue poi per l'accertamento del risarcimento del danno spettante al ricorrente.

La decisione di pronunciare sentenza non definitiva, ai sensi dell'art.277 secondo comma c.p.c., deriva dalla considerazione che la materia è stata recentemente e profondamente modificata dall'art.32 della legge 183/2010 (c.d. collegato lavoro) che ha previsto in questi casi la liquidazione di una sola indennità onnicomprensiva e che rispetto a questa normativa il ricorrente, nelle note autorizzate, ha chiesto al Giudice di rimettere gli atti alla Corte di Giustizia Europea ovvero di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Corte Costituzionale italiana.




Sussiste quindi un interesse apprezzabile del ricorrente ad una rapida decisione della parte della domanda che riguarda la nullità del termine e la conversione del contratto mentre la parte relativa alle pretese conseguenti, di natura retributiva e risarcitoria, deve essere ulteriormente approfondita in relazione alla nuova normativa ed ai profili di incostituzionalità che già sono stati sollevati.

La decisione circa le spese di lite è rimandata alla sentenza definitiva.

Tali i motivi della decisione riportata in epigrafe.

Così deciso in Roma,
il 14 dicembre 2010

Il Giudice del Lavoro
Flavio Baraschi



IL CANCELBIERE 
DANIELA WARDONE

